ALL. B)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DI CALCIO" SITO IN MACERATA FELTRIA – Località PRATO PER ANNI 5.
(*Approvata con atto C.C. n. 38 del 28-07-2016)*

L'anno duemilasedici, addì ….. (……) del mese di ….., nella residenza comunale;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- il Comune di Macerata Feltria con sede in Via G. Animi, 14 – 61023 Macerata Feltria, C.F. e P.I. 00360620413 rappresentato da Francesca Giovagnoli in qualità di Responsabile del Settore I – Amministrativo, nata a Sassocorvaro il 05.02.1969, C.F. GVGFNC69B45I459G (*Concedente);*

e

- la Società/Ditta_____ di _____ con sede in Via _____, C.F./P.I. _____, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in Via _____, C.F. _____ (*Concessionario*);

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28-07-2016, esecutiva, si stabiliva di affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo denominato CAMPI DI CALCIO sito in Macerata Feltria in Località Prato;
- con determinazione n. ….. del …… il Responsabile del Settore I, esperita la relativa procedura di gara, approvava il verbale del ……, relativo alla selezione del soggetto gestore dal quale risulta aggiudicatario il Concessionario suindicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto della Concessione e finalità

1. Il Comune concede alla Società/Associazione _____ la gestione dell'impianto sportivo sito in Macerata Feltria - località Prato, composto da un campo di calcio principale, campo di calcio secondario, campetto per allenamenti e tribuna con annessi spogliatoi, di proprietà comunale, meglio descritto nel verbale di consistenza che sarà redatto in contraddittorio. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.
2. Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue ed in particolare:
   - garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
   - consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale;
   - consentire a gruppi sportivi, enti, associazioni, in particolare quelle locali, di usufruire delle strutture suddette in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;

- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della società concessionaria, responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi, nonché della razionalizzazione dei consumi energetici.

ARTICOLO 2 - Concessione del servizio e funzioni del Responsabile comunale addetto al controllo dell'impianto sportivo

1. La concessione del servizio è affidata in esclusiva al Concessionario che provvederà al perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive proprie della struttura pubblica.
2. La gestione dell'impianto e dei servizi è soggetta al controllo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale che provvede ad ispezioni dell'impianto sportivo per verificare che sia disposto ed organizzato un regolare uso dell'impianto e delle attrezzature.
3. E' fatto obbligo al concessionario ed al suo personale di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 3 - Concessione in comodato trattorino taglia erba

1. Il Comune consegna in comodato gratuito al Concessionario il trattorino tagliaerba Honda.
2. Il Concessionario è tenuto a conservare la suddetta attrezzatura con la diligenza del buon padre di famiglia, non può servirsene che per l'uso determinato dalla presente convenzione (manutenzione dei campi sportivi) e non può concederne il godimento a terzi senza il consenso del Comune.
3. Se il Concessionario non rispetta tali vincoli, il Comune può chiedere l'immediata restituzione dell' attrezzatura, oltre al risarcimento del danno.
4. Il valore di stima del trattore all'atto della consegna era di € 1.500,00 ed il suo perimento è a carico del Concessionario, anche se avvenuto per causa ad esso non imputabile. Se l' attrezzatura si deteriora per il solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa, il Concessionario non risponde del deterioramento.
5. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Tutte le spese dovute all'uso e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del trattore concesso in comodato, sono a carico della suddetta Società.
6. Il Concessionario è tenuto a restituire l'attrezzatura su richiesta del Comune.

ARTICOLO 4 - Obblighi del Concessionario

1. Sono a carico del concessionario:
    a) le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto, taglio del manto erboso dei campi, raccolta dell'erba, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
    b) le spese e i consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, e quant'altro necessario per la normale attività dell'impianto. Il Concessionario presenterà annualmente, entro il mese di settembre dell'anno successivo, un rendiconto dal quale figurino le spese di gestione riferite agli impianti relative alla precedente stagione calcistica.
2. Il Concessionario, si impegna ad eseguire, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, l'ordinaria manutenzione a regola d'arte degli impianti e delle attrezzature esistenti secondo le seguenti modalità:
    a) Rifacimento delle strisce del terreno di gioco ogni qual volta necessario o comunque non

perfettamente visibili da ogni punto di osservazione interno ed esterno al campo nella zona destinata agli spettatori.

b) Pulizia del campo, della zona destinata agli spettatori, degli spogliatoi dopo ogni periodo di utilizzazione.
c) Sgombero da neve del campo, delle tribune e degli accessi interni in caso di necessità.
d) Rimessa in pristino o sostituzione delle recinzioni qualora danneggiate dal pubblico o dagli utenti.
e) Manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti, di proprietà comunale, concesse in uso al Concessionario, nonché riparazione o sostituzione delle stesse qualora danneggiate dal Concessionario medesimo, a titolo esemplificativo:
   - riparazione e manutenzione degli edifici esistenti, delle tribune e degli spogliatoi, tinteggiature interne ed imbiancature periodiche;
   - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, delle parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso, delle parti accessorie di tutte le elettriche installate, cambio lampade delle parti interne, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
   - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni degli spazi sia interni che esterni agli impianti, le necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi da gioco, e le relative pertinenze;
   - verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete recinzione e reti dell'impianto.
f) Custodia e responsabilità dell'impianto.
g) Controllo sull'uso dell'impianto.
h) Annotazione sul registro d'uso dell'impianto delle attività svolte (Società e privati che le svolgano).
i) Annotazione delle operazioni di manutenzione condotte all'impianto sportivo ed attrezzature in genere da consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune.

3. I materiali occorrenti per effettuare la ordinaria manutenzione sono a carico del Concessionario, salvo le lampade della illuminazione dei campi, le cui spese rimangono a carico del comune.
4. Tutti gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari dovranno essere comunicati, per iscritto, all'Amministrazione comunale. Tali interventi saranno a carico dell'Amministrazione comunale che vi provvederà per il tramite dell'Ufficio Tecnico. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento. L'amministrazione potrà autorizzare il Concessionario, con apposito atto, l'esecuzione di lavori straordinari con scomputo della spesa sulle somme a credito del Comune.
5. L'uso del campo di calcio principale non è consentito per allenamenti che dovranno, invece, svolgersi esclusivamente nei campi di calcio supplementari.
6. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi. Il concessionario ha, altresì, l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il personale incaricato dal Concessionario della manutenzione e custodia

dovrà attenersi anche alle disposizioni e direttive dell'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 5 - Obblighi del Concedente

1. Sono a carico del Comune di Macerata Feltria:
   a) La rullatura, qualora sia necessario, il riporto del terriccio, la concimazione e le risemine, che effettuerà con proprio personale, beni e attrezzature.
   b) L'erogazione di un contributo a favore della Società Concessionaria a sostegno delle attività pari a € 9.000,00 *salvo ribasso proposto in sede di gara* (da assoggettare alla ritenuta d'acconto del 4% - art. 18 D.P.R. 600/1973) a stagione calcistica, per le stagioni 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 secondo le seguenti modalità: l'acconto del 50% verrà erogato entro il 31 gennaio ed il saldo entro il 30 giugno.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere l'erogazione del contributo qualora dovesse riscontrare inadempienze di vario genere negli obblighi previsti dalla presente convenzione. L'Amministrazione comunale può, inoltre, effettuare delle detrazioni sui contributi qualora sia necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze invece dovute dal Concessionario. Per detti rilievi sono competenti in contraddittorio gli uffici comunali ed il Concessionario.

ARTICOLO 6 - Uso e gestione degli impianti

1. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive.
2. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso e l'uso degli impianti ad altre eventuali Società Sportive, Enti o altri soggetti, previo pagamento della tariffa prevista dall'art. 10.2.
3. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali formalmente autorizzati dal Comune.
4. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale – a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al Concessionario un preavviso di almeno sette giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare – campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi).
5. Il Concessionario si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che in qualsiasi momento il Comune si proponga di attuare.

ARTICOLO 7 - Uso dell' impianto da parte di altre Soc/Ass Sportive calcistiche locali

1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso e l'uso dell'impianto nella sua interezza (tre campi di calcio, tribuna e spogliatoi) a Società o Associazione Sportive calcistiche che operano nel territorio comunale e partecipano a competizioni organizzate, secondo apposito calendario da predisporre di comune accordo, a condizione che individuino formalmente un responsabile, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione sottoscrivendo un impegno di responsabilità e di obblighi relativo al tempo di utilizzo. Egli sarà l'unico referente per il Concessionario e sarà responsabile di quanto accade nell'impianto e della custodia delle attrezzature e dei mezzi di cui è dotato il Concessionario.
2. Per quanto sopra tale Società/Associazione dovrà concorrere, insieme al Concessionario, al pagamento delle spese fisse di gestione da quantificarsi, d'intesa fra le parti, in termini percentuali forfettari all'utilizzo dell'impianto. Tale ammontare andrà comunicato al Concedente

prima dell'avvio della gestione, insieme agli eventuali ulteriori accordi per l'uso dell'impianto, che andranno accettati formalmente. In caso di mancato accordo, interverrà il Comune.

3. Il Concessionario dovrà comunicare annualmente il calendario dei campionati svolti da ciascuno.

ARTICOLO 8 - Responsabilità per danni agli impianti e verso terzi

1. Il Concessionario ha la custodia degli impianti. E' tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di risarcire l'Amministrazione Comunale ogni eventuale danno prodotto da terzi, durante il periodo di utilizzo, salvo naturalmente rivalersi nei confronti degli stessi.
2. Il Concessionaria risponde per danni alle cose o persone che possano derivare a seguito dell'uso degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi oggetto della presente convenzione. La Società non risponde per atti di vandalismo o, comunque, per danni posti in essere da soggetti estranei, purché assicuri la regolare chiusura degli impianti stessi.
3. Per i motivi di cui ai punti precedenti, il Concessionario ha stipulato congrua polizza assicurativa di copertura al riguardo, pagando il relativo premio e ne ha esibito dimostrazione al Comune. La polizza copre i danni derivanti alle strutture ed ai mezzi del Comune, alle persone e cose di terzi e dovrà avere un massimale minimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

ARTICOLO 9 - Responsabilità degli altri utilizzatori

1. Le Società Sportive, diverse dalla concessionaria sono responsabili, per il periodo loro attribuito, di quanto accade durante l'arco di tempo loro riservato. Ogni singola Società beneficiaria deve indicare un preposto e sottoscrivere un impegno di responsabilità relativo al tempo di utilizzo. Il Concessionario può chiedere, a titolo di garanzia, che ogni altra Società Sportiva costituisca un deposito cauzionale di importo comunque non superiore a € 200,00.
2. E' di competenza delle Società Sportive che ne fanno uso anche la responsabilità e la custodia delle attrezzature e dei mezzi di cui è dotata la Società concessionaria. Al termine di ogni periodo di utilizzo al preposto sarà dato legale discarico dopo che la Società Sportiva Olympia non avrà rilevato, per iscritto, danni od inconvenienti causati per sua colpa.

ARTICOLO 10 - Tariffe

1. Le tariffe che il Concessionario applicherà per il pubblico spettatore sono stabilite, su sua proposta, dall'Amministrazione comunale e incassate dallo stesso Concessionario.
2. Le tariffe d'uso a carico degli Enti, Società e soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 7 sono stabilite, su proposta del Concessionario, dall'Amministrazione comunale e incassate dal Concessionario.

ARTICOLO 11 - Canone

1. Il Concessionario corrisponderà al Comune la somma di € 300,00 (oltre IVA) *salvo rialzo proposto in sede di gara* a titolo di canone ricognitorio annuo ai sensi dell'art. 3, comma 66, della L. n. 549 del 28/12/1995.
2. Tale canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
3. A partire dal 3° anno lo stesso sarà soggetto ad aggiornamento in base agli indici di aumento Istat verificatisi nel biennio precedente e, così, per ogni biennio successivo (l'indice Istat negativo sarà considerato zero).

ARTICOLO 12 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata per un periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione sino al termine della stagione calcistica 2020/2021.
2. La durata è, eventualmente, rinnovabile per massimo pari periodo previa determinazione del responsabile del Settore I - Amministrativo che, valutato l'interesse pubblico, intenda esercitare tale facoltà contrattuale

ARTICOLO 13 - Risoluzione della convenzione e violazione delle norme contrattuali

1. In caso di scioglimento della Società la concessione di gestione decade ed è risolta di diritto.
2. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni alla Società concessionaria assegnando un termine per le eventuali deduzioni.
3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte il Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al Concessionario il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile. La risoluzione della convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 6.
4. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione al termine di ogni stagione calcistica, dandone preavviso entro il 30 aprile precedente.

ARTICOLO 14 - Pubblicità

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti comprese quelle inerenti il pagamento dell'imposte previste.

ARTICOLO 15 - Referente-responsabile

1. Il Concessionario dovrà nominare e comunicare al Comune il nominativo di un referente unico a cui far riferimento nel periodo di durata della presente convenzione, per la verifica delle condizioni del terreno di gioco, degli spogliatoi e delle altre strutture in concessione.
2. Alla stipula ed al termine della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, d'intesa con il referente, effettueranno un sopralluogo per la stesura del verbale di consegna e verifica dello stato di consistenza degli impianti.

ARTICOLO 17 - Controversie

1. Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile di tre arbitri di cui uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno dal Concessionario ed uno dal delegato provinciale del CONI.

ARTICOLO 18 - Spese contrattuali

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico della Società concessionaria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

Per il Concedente
Comune di Macerata Feltria Il Responsabile del Settore I
Francesca Giovagnoli _____

Per il Concessionario
Associazione/Società Sportiva Il Presidente
_____